

Legge regionale 29 novembre 2019 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Art. 4

(Libertà di adesione)

1. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi i Comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all'articolo 3, anche aderendo a più forme associative. Restano ferme le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. Per ciascuna funzione o servizio, ogni Comune può partecipare a una sola forma associativa.
3. Ogni Comune può partecipare a una sola Comunità o Comunità di montagna.